

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 25 LUGLIO 2012, N. 30425: la vendita di prodotti scaduti costituisce illecito amministrativo e va distinta dal reato di cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari.

«Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione. In tale prospettiva la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l'indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Ne consegue che l'impiego per la preparazione di alimenti, la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti confezionati, per i quali - essendo prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ..." o quella, diversa, "da consumarsi entro il ..." - la data indicata sia stata superata, non integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 d.P.R. n. 109 del 1992»

Udienza pubblica dell'11 luglio 2012

REG. GENERALE n. 5332/2012

30425/12 SENTENZA N. 1093

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Trasmissione

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Guido De Maio	Presidente
2. Dott. Amedeo Franco (est.)	Consigliere
3. Dott. Silvio Amoresano	Consigliere
4. Dott. Luigi Marini	Consigliere
5. Dott. Alessandro Andronio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Scognamiglio Ciro**, nato a Torre del Greco il 7.2.1970;

avverso la sentenza emessa il 27 settembre 2011 dal giudice del tribunale di Torre Annunziata;

udita nella **pubblica udienza dell'11 luglio 2012** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehay, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Flavio Lamberti;


Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Torre Annunziata dichiarò **Scognamiglio Ciro** colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere, quale titolare di un negozio di alimentari, posto in vendita generi alimentari in cattivo stato di conservazione in quanto scaduti da più giorni, condannandolo alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia.

L'avv. Flavio Lamberti, per conto dell'imputato, propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere il giudice ommesso di considerare che i prodotti sequestrati, benché scaduti, erano perfettamente confezionati in involucri originali sigillati e non presentavano elementi da cui ricavarne un cattivo stato di conservazione. Il giudice, in sostanza, non ha specificato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cattivo stato di conservazione, configurando una sorta di reato di mero pericolo, non si sa se astratto o concreto. Nella specie, trattandosi di prodotti che avevano superato la data di scadenza, era configurabile solo un illecito amministrativo.

2) violazione dell'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e vizio di motivazione. Lamenta che il giudice non ha tenuto conto che, dalle deposizioni dei testi, risultava che non si trattava di prodotti artigianali ma confeziona-





ti e non ha indicato alcun elemento intrinseco (muffe, colore, odore) o estrinseco (inidoneità dei locali o altro) da cui ricavare il cattivo stato di conservazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il giudice non ha indicato alcun elemento intrinseco o estrinseco dei prodotti sequestrati che indicasse oggettivamente un cattivo stato di conservazione. I testi (ivi compreso il sanitario della Asl) avevano specificato: che non si trattava di prodotti artigianali ma di prodotti surgelati e confezionati; che non vi era stata alcuna analisi organolettica; che era stata rilevata unicamente la loro scadenza rispetto alla data apposta sulla confezione, mentre era stata esclusa la presenza, alla percezione visiva, di altri elementi caratterizzanti il cattivo stato di conservazione.

In sostanza, quindi, il giudice ha dedotto la presenza di un cattivo stato di conservazione esclusivamente dalla circostanza che era stata superata (non è nemmeno specificato di quanto) la data di scadenza, sebbene i prodotti fossero ancora contenuti e sigillati nella loro confezione originale e sebbene gli stessi non presentassero elementi oggettivi o soggettivi da cui desumere il cattivo stato di conservazione.

Ciò del resto si ricava anche dalla affermazione (nella quale in pratica si sostanzia la motivazione) che i prodotti erano «scaduti da più giorni ... e pertanto in cattivo stato di conservazione».

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992» (Sez. III, 27.6.2008, n. 30858, Amantia, m. 240755); «Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione. In tale prospettiva la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l'indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Ne consegue che l'impiego per la preparazione di alimenti, la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti confezionati, per i quali - essendo prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ..." o quella, diversa, "da consumarsi entro il ..." - la data indicata sia

stata superata, non integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 d.P.R. n. 109 del 1992» (Sez. Un., 27.9.1995, n. 1/1996, Timpanaro, m. 203904).

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Va disposta la trasmissione degli atti all'autorità sanitaria locale in ordine all'illecito amministrativo sanzionato dagli artt. 10, comma 7, e 18 d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla AUSL di Torre del Greco per procedersi in ordine all'illecito amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, l'11 luglio 2012.

L'estensore



Il Presidente

